

Tribunale Udine, civile

Sentenza 25 marzo 2017, n. 435

Data udienza 6 marzo 2017

Repubblica Italiana

Tribunale di Udine

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

Dott. Gianfranco Pellizzoni - presidente

Dott. Gianpaolo Fabbro - giudice

Dott. Sergio Carnimeo - giudice rel.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile sopraindicata, avente ad oggetto interdizione, tra PUBBLICO MINISTERO

- ricorrente -

contro

AN.SC., nata (...) e residente in Cervignano del Friuli, fraz. Strassoldo, via (...); contumace

- interdicensa -

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso in data 20.09.2016 il P.M. di Udine ha chiesto dichiararsi l'interdizione della sig.ra An.Sc., ai sensi degli artt. [414 e ss. c.c.](#) e 712 e ss. c.p.c., ritenendo quest'ultima affetta da grave malattia mentale ed inadeguata la diversa misura dell'amministrazione di sostegno - già disposta nei confronti della stessa (proc. n. 500688/2009 del Tribunale di Udine) -, come desumibile da certificazioni psichiatriche in atti, a firma della dott.ssa Za.Mi., ed argomentabile dal fatto che la sig.ra Sc. risultava fortemente oppositiva rispetto ai vari amministratori di sostegno via via succedutisi in vari anni.

2. All'udienza del 28.10.2016 è stato sentito il sig. Ma.Sc., fratello dell'interdicensa, che ha esposto, in sintesi, di non avere contatti con la sorella all'incirca dal 2008, che i primi segnali di comportamento anomalo da parte della stessa risalivano ai primi anni 90 e che nel corso del tempo aveva manifestato forme di aggressività e nei confronti di varie persone.

3. E' poi stata sentita la sig.ra An.Sc., che ha riferito, in sintesi, di vivere da sola, di essere in grado di occuparsi delle faccende di casa quotidiane, di percepire una pensione civile di Euro 802 mensili e di assumere i farmaci che le vengono somministrati dal CSM. Ha dichiarato inoltre di accettare di sottoporsi a visita da parte di medico nominato dal giudice per verificare il proprio stato di salute psichica.

4. La causa è stata istruita con CTU psichiatrica affidata al dott. Lorenzo Ventre, che, prestato il giuramento all'udienza del 06.12.2016, in data 2.2.2017 ha depositato il proprio elaborato peritale.

5. All'udienza del 27.02.2017 il P.M., pur ritenendo condivisibili le valutazioni del CTU, ha fatto presente che nella concreta attuazione l'istituto dell'amministrazione di sostegno si è rivelato inidoneo a rispondere alle concrete esigenze della beneficiaria e pertanto ha concluso, come da ricorso introduttivo, per la dichiarazione di interdizione.

6. Va dichiarata, anzitutto, la contumacia della convenuta An.Sc., che ha ricevuto, in data 17.10.2016 (entro il termine assegnato dal Presidente del 21.10.2016), notifica del ricorso introduttivo e non si è costituita in giudizio, pur comparso regolarmente all'udienza fissata per il suo esame.

7. La domanda non può essere accolta per i motivi di seguito esposti.

7.1. E' noto che l'interdizione, ai sensi dell'art. [414 c.c.](#), può trovare applicazione nel caso di persone che si trovino in condizione di abituale infermità di mente che le rende incapaci di provvedere ai propri interessi, quando l'istituto si riveli necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

7.2. E' parimenti noto che con la [legge 9.1.2004 n. 6](#) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ispirato a principi di massima aderenza al caso concreto e di minore limitazione possibile delle capacità del soggetto amministrato. Nel caso di specie risulta già aperta, nei confronti della sig.ra Sc., una procedura di ads.

7.3. Il PM ha posto alla base del proprio ricorso le segnalazioni della dott.ssa Pa.Za., dell'ASS n. 2 Bassa Friulana Isontina.

Tuttavia, dalla lettura della relazione che la dottoressa Za.Mi. ha inviato a questo Tribunale, datata 25.10.2016, oltre alla diagnosi di psicosi delirante, risultano segnalate, quali criticità possibili future: il pericolo di esaurimento delle risorse economiche - per scorretta gestione -, e possibili reazioni oppostive in caso di decesso dell'anziana madre (comproprietaria di immobile) della signora Sc. La psichiatra segnalava, inoltre, che gli amministratori di sostegno che si erano avvicinati erano stati da lei ritenuti, dopo un certo lasso di tempo, complici di ingiustizie subite e, perciò, rifiutati.

E' pacifico, invece, per quanto risulta da tutti gli atti a disposizione e per quanto emerso dall'esame diretto, che la sig.ra Sc. è in grado di gestire le operazioni proprie della semplice quotidianità (ad es. tenere pulita la casa, fare la spesa, ritirare la pensione, curare i propri bisogni essenziali).

7.4. il collegio condivide le conclusioni alle quali è giunto, dopo esauriente disamina dei documenti acquisiti e dopo avere esaminato di persona la perizianda, il CTU dott. Lorenzo Ventre, il quale, pur riconoscendo esistente l'abituale infermità di mente con conseguente incapacità, ha ritenuto che, dal punto di vista medico, la migliore tutela della signora Sc. debba trovare forma nell'ambito dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

8. A tali conclusioni si perviene tenendo conto del chiaro favor del nostro ordinamento per l'istituto dell'amministrazione di sostegno, al fine di evitare forme di incapacitazione sovrabbondanti non rispettose dei principi generali e dei diritti personali fondamentali della persona. E' noto, e condiviso dal Tribunale, che:

"Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall'art. [418 c.c.](#) per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all'esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell'attività lavorativa (nella specie, si trattava di un'impiegata in ufficio con mansioni esecutive). Ne consegue che non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei

suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore" ([Cass. Civ., sez. I](#), sent. n. 17962 del 11/09/2015).

Dalle risultanze istruttorie risulta confermato che la sig.ra Sc. è in grado di occuparsi delle faccende della vita quotidiana e che ha maturato una certa esperienza di vita, attraverso lo svolgimento di attività lavorativa presso le Poste Italiane dal 1982 al 1998 circa. Non sembra pertanto di trovarsi in una situazione in cui le si possa impedire di mantenere la capacità di gestione del proprio patrimonio, fermo restando il supporto di un amministratore di sostegno e il compito del giudice tutelare di conformarne i poteri in funzione delle esigenze di protezione della persona.

Da un lato, poi, il parziale insuccesso, allo stato, della misura dell'ads, per quanto è dato comprendere, pare più qualificabile in termini di "equivoco patologico" in forza del quale la sig.ra Sc. ha finito per percepire gli amministratori quali "nemici". Per contro, la stessa, all'udienza in cui è stata sentita dal giudice, si è presentata accompagnata da una conoscente - non professionista né avvocato - con la quale ha dimostrato di avere un rapporto amicale resistente anche a posizioni critiche. Il CTU ha poi suggerito di verificare, quale iniziativa utile alla beneficiaria, che la stessa non possa superare timori per il proprio futuro ottenendo un riconoscimento pensionistico per l'attività lavorativa a suo tempo svolta.

Dall'altro, eventuali condotte oppositive gravi della beneficiaria, possono sempre trovare opportuno rimedio con l'estensione, ove necessario, di singole previsioni incapacitanti previste per l'interdetto ex art. [411 u.c. c.c.](#), sicché non si giustifica, neppure sotto tale profilo, l'adozione di un più grave provvedimento interdittivo.

9. Essendo tuttora aperto un procedimento di ads non è necessario dare indicazioni in tal senso, mentre è comunque opportuno disporre la comunicazione del presente provvedimento anche al giudice tutelare.

10. Trattandosi di procedimento introdotto dal PM e nel quale non vi è stata costituzione della convenuta, nulla dovrà statuirsi sulle spese di lite, mentre i compensi del CTU, liquidati con separato provvedimento, saranno anticipati dallo Stato ex art. [145 D.P.R. 30.5.2002 n. 115](#).

P.Q.M.

il Tribunale di Udine in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4376/2016, tra le parti sopraindicate, rigetta il ricorso per dichiarazione di interdizione di An.Sc.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Udine il 6 marzo 2017.

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2017.